

370.486,00, e di questi solo _ 28.957,35 sono stati impegnati nel 2005; con lettera del 9.1.2006 la Struttura produzioni Agroalimentari ha provveduto a chiedere la reiscrizione dell'importo residuo di _ 341.528,65, che avverrà con atto di variazione;

su proposta dell'Assessore incaricato alla struttura Produzioni Agroalimentari

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, la rimodulazione degli importi relativi al VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005-2006 come segue:

Campagne di promozione	€	0,00
Credito peschereccio	€	3.955,85
Accordi di Programma	€	366.530,15
TOTALE	€	370.486,00

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 234

Approvazione dell'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'intesa in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

VISTI:

- L'art. 2 del suddetto Accordo, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;
- L'art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- L'art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l'istituzione del Comitato Permanente Regionale, deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi Regionali;

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2005 si è pervenuti, in sede di Comitato Permanente Regionale, alla stipula dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, e che, a seguito dell'emergere di alcuni dubbi di carattere meramente interpretativo, nelle sedute del Comitato stesso tenutesi nei giorni 13 e 16 febbraio 2006 si è proceduto, di comune

accordo tra parte pubblica e parte sindacale firmatarie, a meglio precisare alcuni passaggi dell'intesa siglata il 15 dicembre 2005, nonché alla correzione di alcuni errori materiali, definendo quindi il testo corretto nella seduta del 16 febbraio 2006;

PRESO ATTO che, a seguito degli approfondimenti con il competente Dipartimento regionale Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili, le parti hanno

concordato di stralciare quanto riguardante il Centro di Formazione Regionale, in attesa di riesaminare l'argomento in seguito;

CONSIDERATO che l'Accordo Integrativo stipulato persegue la finalità di adeguare il ruolo dei medici di medicina generale, nonché i rapporti degli stessi con l'Azienda di appartenenza e il Distretto di riferimento, alle attuali esigenze programmatiche regionali, costituendo in questo senso, oltre che un mero strumento di regolamentazione contrattuale, un innovativo strumento organizzativo funzionale al complessivo disegno di potenziamento del livello di assistenza territoriale e di recupero di appropriatezza delle cure, in particolare attraverso:

- La valorizzazione delle forme associative evolute, quali la medicina di gruppo, e il graduale superamento delle forme meno rispondenti alle attuali possibilità ed esigenze di presa in carico del paziente, quale la medicina in associazione semplice;
- La piena attivazione delle équipes territoriali quali strumenti attuativi della programmazione sanitaria e momenti organizzativi della medicina generale e delle altre discipline presenti nel distretto, per l'erogazione appropriata dei livelli di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali;
- L'avvio di progetti aziendali/distrettuali finalizzati alla promozione del governo clinico coerenti con le linee programmatiche regionali (continuità dell'assistenza, appropriatezza delle prescrizioni specialistiche e governo dei tempi di attesa, appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, accessi al pronto soccorso, prevenzione), assegnando alla realizzazione di tali attività una cospicua quota dei fondi di parte variabile la cui destinazione è stata decisa a livello di negoziazione regionale (fondi ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 e fondo ex art. 25 comma 3 lett. D);

CONSIDERATO, per quanto concerne gli aspetti di natura economica, che l'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale e dell'Accordo Integrativo Regionale, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 2005, comporta un incremento di spesa complessivo a carico del Fondo Sanitario Regionale per il 2005 stimabile in circa € 8.168.000, come dettagliato nella seguente tabella:

ACCORDO	QUOTA FISSA (DEFINITA A LIVELLO NAZIONALE)	QUOTA VARIABILE (DESTINAZIONE NEGOZIATA A LIVELLO REGIONALE)	ENPAM E ONERI RIFLESSI	TOTALE
ACN 270/2000 e accordo integrativo DGR n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003	68.820.116	14.476.570	6.971.794	90.268.480
ACN 23 marzo 2005 e accordo integrativo 15 dicembre 2005	73.487.084	16.449.146	8.501.130	98.437.359
Incremento spesa				8.168.879

CONSIDERATO in particolare che per il 2005 la quota variabile, oggetto della negoziazione regionale, viene destinata secondo la tabella seguente, e che tali fondi assorbono anche gli istituti contrattuali previsti dal precedente Accordo Integrativo Regionale, approvato con deliberazioni n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003:

UTILIZZO	FONTE A. C. N.	AMMONTARE
Indennità per associazionismo medico, utilizzo del collaboratore di studio, dell'infermiere e di attrezzature informatiche	Fondo ex art. 59 lett. B commi 1, 2 e 3, oltre che il 20% del Fondo ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17	€ 10.831.401
Progetti aziendali/distrettuali per la promozione del governo clinico	80% del Fondo ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17	€ 2.965.904
Progetti aziendali/distrettuali per la promozione del governo clinico	Fondo ex art. 25 comma 3 lett. D	€ 2.651.841
TOTALE QUOTA VARIABILE		€ 16.449.146

CONSIDERATO in particolare che tale complessivo ammontare è a disposizione delle singole Aziende Sanitarie Locali, per gli scopi e con le modalità definite dall'Accordo Integrativo Regionale, in ragione della propria popolazione assistita e, per il 2005, secondo la seguente ripartizione indicativa:

AZIENDA	POPOLAZIONE ASSISTITA IN CARICO AI MMG	FONDO EX ART. 59 LETT. B COMMI 1, 2 E 3, + 20% DEL FONDO EX ART. 59 LETT. B COMMI 15, 16 E 17	80% DEL FONDO EX ART. 59 LETT. B COMMI 15, 16 E 17	FONDO EX ART. 25 COMMA 3 LETT. D	TOTALE
ASL 1	190.222	1.431.658	392.023	350.511	2.173.949
ASL 2	254.646	1.916.529	524.793	469.222	2.910.218
ASL 3	669.527	5.039.027	1.379.809	1.233.700	7.651.679
ASL 4	131.394	988.904	270.786	242.112	1.501.634
ASL 5	193.361	1.455.283	398.492	356.295	2.209.823
TOTALE	1.439.150	10.831.401	2.965.904	2.651.841	16.449.146

RICORDATO che le somme in argomento non costituiscono stanziamenti aggiuntivi ma sono comprese nel Fondo Sanitario Regionale ripartito tra le Aziende sanitarie;

PRESO ATTO che le Aziende Sanitarie Locali hanno già provveduto a conteggiare, nei bilanci di previsione 2005, le stime dell'incremento di spesa dovuto al rinnovo contrattuale per il personale convenzionato;

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere all'approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e necessaria;

DATO ATTO che conseguentemente all'entrata in vigore dell'Accordo regionale decade l'Accordo integrativo regionale attualmente vigente, approvato con deliberazioni n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003, e che le questioni non espressamente richiamate dall'Accordo allegato alla presente sono regolate dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, fino ad eventuali successivi accordi regionali;

Su proposta dell'Assessore competente alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

È approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e necessaria; L'Accordo ha decorrenza dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Gli effetti economici dell'Accordo in argomento hanno decorrenza dal 1 gennaio 2005, come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

L'Accordo integrativo regionale attualmente vigente, approvato con deliberazioni n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003, decade all'entrata in vigore dell'Accordo allegato al presente atto, e le questioni non espressamente richiamate da quest'ultimo sono regolamentate dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, fino ad eventuali successivi accordi regionali;

Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a dare applicazione a quanto disposto dal presente provvedimento entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul BURL;

Si dà mandato al competente Dipartimento Salute e Servizi Sociali di monitorare l'applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale qui approvato.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 235

Recepimento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 16/01/2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 22 Novembre 1999: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001: "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";

VISTO l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

PRESO ATTO che il sopra citato "Accordo" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 Marzo 2003;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003: "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";

VISTO il testo dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ad oggetto: "Disciplina interregionale delle piscine" in attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 16 Gennaio 2003 deliberato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 Dicembre 2004;